



# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot.: 1.6.2011 0003553 E. 6/3/6-50 U.L.



m\_dg.LEG.20/07/2011.0001605.U

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Politiche Comunitarie  
Ufficio di segreteria del C.I.A.C.E.

**OGGETTO:** Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (COM 2011/275; Consiglio CNS 2011/10610).

La UE era già intervenuta in materia di diritti delle vittime nei procedimenti penali con la decisione quadro 2001/220/GAI.

Nella risoluzione del 26 novembre 2009, sulla eliminazione della violenza contro le donne, il Parlamento ha esortato gli Stati membri a migliorare la normativa e le politiche nazionali volte a combattere la violenza contro le donne (in particolare mediante misure di prevenzione) e ha invitato l'Unione a garantire a tutte le vittime di violenza il diritto all'assistenza e alla protezione.

Sul versante penale è stata, quindi, formulata dal Parlamento europeo e dal Consiglio una proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (COM 2011/275).

E' opportuno ricordare che la Commissione Europea ha individuato come priorità strategica (COM 2010/623) la protezione delle vittime di reato e l'introduzione di norme minime sulla base del programma di Stoccolma e del relativo piano di azione: la cooperazione giudiziaria in materia penale si basa sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie; se all'interno della UE le vittime di reato non beneficiano delle stesse norme minime, tale fiducia può diminuire a causa dei timori legati al trattamento delle vittime o delle differenze di norme processuali.

L'esistenza di norme minime comuni, pertanto, dovrebbe incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale in tutti gli Stati membri; dovrebbero, inoltre, contribuire a ridurre gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini, poiché si dovrebbero applicare a tutti i cittadini.

L'obiettivo della proposta è quella di garantire che si rispetti e si soddisfi l'ampio spettro di esigenze delle vittime di reato (che sono trasversali rispetto a varie altre politiche dell'UE), nonché di garantire che la tutela ottenuta attraverso un ordine di protezione non si perda se la persona viaggia o si trasferisce in un altro Stato.

La direttiva si basa su strumenti esistenti che mira a completare.

In particolare: la direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime; la direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia (in fase di negoziato); la decisione

quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (quale modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008).

La direttiva, peraltro, non avrà ripercussioni sulle disposizioni contenute in altri atti dell'UE che affrontano in modo più mirato le specifiche esigenze delle vittime particolarmente vulnerabili: ad esempio, le vittime adulte della tratta di esseri umani beneficeranno delle misure stabilite dalla direttiva 2011/36/UE citata che corrispondono a quelle di cui all'art. 12, all'art. 20 lettera b) e all'art. 21 paragrafo 3, lettere c) e d), della presente direttiva.

Rispetto alla decisione quadro 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (molte norme della decisione sono state mantenute), gli articoli che introducono cambiamenti sostanziali riguardano essenzialmente quanto segue:

- la direttiva garantisce che a tutte le vittime di reato si applichino norme minime in tutta la UE;
- sostegno e protezione sono previsti anche per i familiari delle vittime di reato;
- le vittime devono ricevere informazioni sufficienti e in forma ad essi comprensibile (ciò che significa che si dovrà tenere conto di vari fattori, tra cui il livello di alfabetizzazione, l'età, le capacità intellettive ed emotive, ecc);
- le vittime possono accedere a servizi di assistenza che forniscano informazioni e consigli, sostegno emotivo, psicologico e supporto pratico;
- alla vittima che ha sporto denuncia per un reato deve essere fornito un avviso di ricevimento ufficiale e cui possa fare riferimento per ogni comunicazione futura;
- la vittima ha diritto di essere sentita;
- ha diritto di controllare la correttezza delle norme da applicare nel caso sia stato deciso di non perseguire l'autore del reato;
- ha diritto al rimborso delle spese;
- deve essere predisposto un meccanismo per la individuazione delle vittime vulnerabili che possono avere bisogno di misure speciali nel corso del procedimento penale (minori; disabili, ecc.);
- diritto alla assenza di contatti tra le vittime e gli autori del reato;
- diritto delle vittime ad essere protette durante gli interrogatori e le indagini penali;
- obbligo per gli Stati di formare i funzionari pubblici che entrano in contatto con le vittime.

La proposta direttiva rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo che persegue non può essere conseguito se non con un accordo che preveda norme minime comuni applicabili a tutti gli Stati membri: i cittadini, cioè, devono potere contare sull'accesso a un livello minimo di diritti dell'Unione Europea.

Risulta altresì rispettato il principio di proporzionalità in quanto la direttiva non va oltre il minimo richiesto per il conseguimento dell'obiettivo perseguito a livello europeo, né va là di quanto necessario a tal fine.

Quindi: la direttiva è volta a modificare ed ampliare le disposizioni della decisione quadro 2001/220/GAI e poiché le modifiche sono sostanziali, andrà a sostituire la citata decisione quadro.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo